



| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Università degli Studi di Messina | |
| Prot. n. | 28739 |
| Del | 13/5/2011 |
| Tit/Cl | I/1 Partenza |
| Circolare n. | 10/2011 |

Università degli Studi di Messina

Ai Presidi delle Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di Spesa

Alle Direzioni:
Personale e AA.GG.
UniMe Sport
Appalti, Servizi e Patrimonio
Servizi Didattici Ricerca e Alta Formazione
Bilancio e Finanze

Ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e dei
Centri Autonomi di Spesa

Al Responsabile dell'Area Servizi Tecnici

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

LORO SEDI

Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari e obblighi delle stazioni appaltanti.
Comunicato dell'Autorità per la Vigilanza sui Contatti Pubblici di
lavori, servizi e forniture sulla procedura semplificata per il rilascio
del CIG (Codice identificativo Gara).

Facendo seguito alle indicazioni contenute nelle circolari Direttoriali n. 22 del
23.9.2010, n. 31 del 29.11.2010 e n. 1 del 18.1.2011, si trasmette il comunicato
dell'Autorità per la Vigilanza sui Contatti Pubblici di lavori, servizi e forniture
relativo alla **nuova procedura semplificata per il rilascio del CIG.**

Sono previste due modalità di rilascio semplificato del codice CIG:
l'acquisizione del CIG inserendo un numero ridotto di informazioni oppure la
possibilità di richiedere fino a due carnet di CIG (100 codici in totale) da utilizzare
nei successivi 90 giorni.

E' consentito chiedere il CIG con modalità semplificate o i carnet di CIG per i
contratti di lavori di importo inferiore a €. 40.000 ed i contratti di servizi e
forniture di importo inferiore ad €. 20.000, affidati ai sensi dell'art. 125 del D.lgs
163/2006 o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

La richiesta del CIG semplificato o dei carnet si effettua, come per il CIG ordinario, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG). L'indirizzo è <https://simog.avcp.it>.

Ad esito della richiesta verrà spedito via posta elettronica certificata un documento in formato PDF contenente tutti i dati. Per le strutture dell'amministrazione centrale, l'indirizzo PEC dell'Ateneo da indicare è protocollo@pec.unime.it. I referenti per la gestione documentale della corrispondenza pervenuta dalla casella PEC provvederanno a protocollare la PEC ricevuta e inviarla all'ufficio competente, che ha effettuato la richiesta, attraverso il sistema di protocollo informatico Titulus.

I dipartimenti e i centri con autonomia finanziaria che non sono dotati di propria casella PEC, potranno indicare, nella richiesta di carnet, l'indirizzo PEC sopra riportato. Anche in questo caso, sarà cura dei referenti per la gestione documentale della corrispondenza pervenuta dalla casella PEC trasmettere, tramite e-mail, la documentazione al dipartimento o centro che ha effettuato la richiesta.

Con l'occasione, si riepilogano brevemente gli adempimenti principali sulla tracciabilità dei flussi finanziari, introdotta dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 con gli articoli 3 e 6, modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010 e ulteriormente modificati dalla legge di conversione del D.L. 187, legge 17 dicembre 2010, n. 217, raccomandando la puntuale osservanza delle disposizioni richiamate:

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture devono riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale i contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Se il contratto viene stipulato con atti separati (invito a presentare una offerta, successiva offerta, buono d'ordine) la lettera di invito deve riportare la clausola di tracciabilità e il contraente deve sottoscrivere un apposito atto negoziale di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Il contraente deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. E' ammesso dedicare più conti alla medesima commessa o dedicare un unico conto a più commesse.



Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

L'indicazione del CUP, in aggiunta al CIG, è obbligatorio in presenza di un "progetto di investimento pubblico", nel cui ambito rientrano anche i progetti di ricerca. Pertanto qualora, con i fondi di un progetto di ricerca, si stipuli un contratto di appalto, di cui al codice dei contratti, è necessario comunicare al contraente, oltre al codice CIG, anche il codice CUP.

Il CIG deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento (RUP) in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara, in quanto deve essere indicato nel bando o, in caso di procedura senza pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta. Il medesimo CIG seguirà poi il flusso finanziario della commessa, poiché andrà inserito dall'appaltatore nei pagamenti a favore di tutti i subappaltatori.

E' obbligatorio richiedere il codice CIG, ai fini della tracciabilità, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dall'importo e dalla procedura di scelta del contraente, purché si tratti di un contratto pubblico.

Alla codifica GIG-CUP sfuggono solo i contratti non classificabili come appalti pubblici e i pagamenti effettuati in contanti con lo strumento della cassa economale.

Per l'inosservanza degli obblighi di tracciabilità sono previste delle sanzioni: le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Giuseppe Cardile

R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo

